

Fiduciaria e Trust

Obblighi antiriciclaggio e Registro dei Titolari Effettivi

Le criticità dell'adeguata verifica e dell'identificazione del titolare effettivo

Emmanuele Di Fenza

15 Aprile 2021

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica – art. 19

I soggetti obbligati assolvono agli obblighi di adeguata verifica della clientela tramite:

a) l'**identificazione del cliente e del titolare effettivo** è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore.... previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità. Il cliente fornisce altresì, **sotto la propria responsabilità**, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. **L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica** del cliente, nei seguenti casi:

...firma digitale, identità digitale, dichiarazione dell'autorità consolare italiana, forme e modalità, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore...;

per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano **aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente**

b) la **verifica dell'identità** del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il **riscontro della veridicità** dei dati identificativi e, **laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze**. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, **commisurate alla situazione di rischio**, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente

...In presenza di un **basso rischio**, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata ad un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati **completano le procedure di verifica dell'identità** dei medesimi al più presto e, comunque, **entro trenta giorni**. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell'articolo 42

c) l'acquisizione e la valutazione di informazioni sullo **scopo e sulla natura** del rapporto continuativo o della prestazione professionale, verificando la **compatibilità dei dati e delle informazioni fornite dal cliente** con le informazioni acquisite autonomamente dai soggetti obbligati, anche **avuto riguardo al complesso delle operazioni compiute in costanza del rapporto o di altri rapporti precedentemente intrattenuti nonché all'instaurazione di ulteriori rapporti**

Il controllo costante nel corso della relazione - articolo 19 comma 1, lettera d)

I destinatari svolgono un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale per mantenere aggiornato il profilo del cliente e individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, **segnalazioni di operazioni sospette**, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Il controllo costante si esercita attraverso l'esame della complessiva operatività del cliente, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, sia alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di informazioni in sede di verifica o di aggiornamento delle notizie per l'identificazione del cliente, del titolare effettivo e dell'accertamento e della valutazione della natura e dello scopo del rapporto o dell'operazione.

Nel documento di policy antiriciclaggio, i destinatari stabiliscono, in ragione del profilo di rischio, la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite, anche avvalendosi di procedure automatiche di segnalazione della scadenza di documenti, certificazioni, poteri di rappresentanza, rapporti di mandato, nonché di segnalazione dell'acquisizione di specifiche qualità (es., quella di PEP), ovvero dell'inclusione in liste o elenchi. L'aggiornamento è comunque effettuato quando il destinatario rileva che non sono più attuali le informazioni precedentemente acquisite e utilizzate per l'adeguata verifica.

Ove opportuno, le risultanze del controllo conducono: all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio; all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata); all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette; al congelamento dei fondi; all'astensione dall'effettuare l'operazione; alla chiusura del rapporto.

Impossibilità di effettuare l'adeguata verifica e obbligo di astensione – art. 42

I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), **si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano** se effettuare una **segnalazione di operazione sospetta**.

I soggetti obbligati **si astengono** dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, **direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio**. Tali misure si applicano anche nei confronti delle **ulteriori entità giuridiche**, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo.

È fatta in ogni caso salva l'applicazione dell'articolo 35, comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.

Art. 56 - Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del presente decreto omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a **2.000 euro**.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di **violazioni gravi, ripetute o sistematiche** ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.500 euro** a **50.000 euro**. La gravità della violazione è determinata anche tenuto conto:

- a) dell'intensità e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilità, in tutto o in parte, della violazione alla carenza, **all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno**;
- b) **del grado di collaborazione con le autorità** di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
- c) della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e alla loro incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
- d) della **reiterazione e diffusione dei comportamenti**, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all'operatività del soggetto obbligato.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai soggetti obbligati che, in presenza o al verificarsi delle condizioni di astensione (previste dall'articolo 42), compiono le operazioni o eseguono la prestazione professionale...

